



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO GARE E CONTRATTI

**Procedura aperta per l'affidamento in
concessione dei servizi di gestione del
complesso sportivo Spinelli – Marletti**

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

Sommario.....	2
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
2.4. TERMINI.....	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	9
3.1. DURATA.....	10
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
5.1. Self cleaning.....	11
5.2. Altre cause di esclusione.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUB – CONCESSIONE E SUBAPPALTO.....	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO.....	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
15. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
15.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	21
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	22
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	23
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	23
16. OFFERTA TECNICA.....	23
17. OFFERTA ECONOMICA.....	24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
18.2. METODO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	31



19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	32
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	32
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

**PREMESSE**

Con determinazione dirigenziale n. 421 del 19.09.2025, l'Amministrazione comunale di Beinasco, in qualità di proprietaria dell'impianto sportivo da calcio "A. Spinelli" e dell'impianto Bocciofila "C.Marletti", ha deciso di affidare in concessione i servizi di gestione in forma unitaria dei suddetti impianti, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La presente procedura, ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 36/2023, è interamente svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione Traspare, accessibile all'indirizzo <https://comunebeinasco.traspare.com>.

La durata del procedimento prevista massima è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Comune di Beinasco risulta qualificato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia SF2, ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Beinasco, codice NUTS: ITC11.

CIG: B8FD1356DD

CUI: S02042100012202500002

CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Il Responsabile unico del progetto è individuato nella figura della Responsabile del Servizio Politiche Culturali e del Tempo Libero, **Chiara Massolin**.

Il Responsabile della fase di affidamento è **Carmela Barbara Tarantino**, istruttore amministrativo contabile presso l'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Beinasco.

1. PIATTAFORMA**1.1. LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA**

L'utilizzo della **Piattaforma di negoziazione telematica Traspare** comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma Traspare avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.



La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'istanza, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale operativo gara telematica Traspare".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Traspare o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante <https://comune.beinasco.to.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara, ai sensi dell'articolo 27 del codice dei Contratti, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Traspare sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard



superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma Traspare è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica Traspare", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su Traspare;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione



rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Traspare.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Allegato a) Istanza di partecipazione;
- Allegato b) Schema di contratto di concessione;
- Allegato c) Modello offerta economica;
- Allegato d) Capitolato speciale per la concessione dei servizi di gestione;



- Allegato e) Relazione tecnico illustrativa impianti interventi;
- Allegato f) Piano economico finanziario;
- Allegato g) Stima valore della concessione;
- Allegato h) Matrice dei rischi;
- Allegato i) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;
- Allegato l) Codice di comportamento del comune di Beinasco;
- Allegato m) Patto di integrità del comune di Beinasco;
- Allegato n) Modello di tracciabilità;
- Allegato o) Determina a contrarre n. 421/2025;
- Allegato p) Manuale operativo gara telematica Traspare.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: https://comune.beinasco.to.it/amm_trasp/ e sulla Piattaforma telematica TRASPARE <https://comunebeinasco.traspare.com>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma Traspare riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico fino ad un massimo di **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Traspare e sono accessibili nella sezione comunicazione o chiarimenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.



Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e alla richiesta di spiegazioni di cui all'articolo 12, avvengono attraverso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. TERMINI

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE	09/12/2025 ore 12:00
TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI	03/12/2025 ore 12:00
TERMINE ULTIMO RISCONTRO CHIARIMENTI	05/12/2025 ore 12:00
PRIMA SEDUTA PUBBLICA	10/12/2025 ore 10:00

Il termine è perentorio e non sono ammesse domande tardive. Il recapito tardivo della domanda è a rischio esclusivo del partecipante e il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Forma oggetto del presente bando la gestione del complesso sportivo Spinelli-Marletti sito in Beinasco, con accessi in via Serafino 5, per quanto riguarda il campo da calcio Spinelli ed in via Spinelli 9 per quanto riguarda la bocciofila, affidata mediante concessione di servizi a rilevanza economica.

La concessione è costituita da un unico lotto in quanto l'Amministrazione aggiudicatrice intende unificare in un'unica gestione i suddetti impianti per ampliare e valorizzare gli aspetti commerciali come il bar e il ristorante della bocciofila e per permettere anche la valorizzazione del Riverfront del Sangone e



del sistema di piste ciclabili esistenti e di prossima realizzazione grazie ai fondi PNRR-PINQUA.

Il Comune di Beinasco ha stimato il valore della concessione e delle condizioni economiche (in particolare canone annuo e investimenti) sulla base della predisposizione di un *Piano Economico Finanziario (PEF)* (Allegato f) attestante la sostenibilità economica della gestione del servizio e degli interventi di adeguamento delle strutture richiesti.

Il valore stimato della concessione, per un periodo di anni 15, ammonta ad **Euro 1.504.765,00=** al netto dell'IIVA, pari a **Euro 100.317,67/anno** al netto dell'IIVA, ed è costituito dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo della struttura, agli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, servizi e manifestazioni varie, ai proventi derivanti dalla pubblicità ed altri proventi così come indicato dalla *Relazione sulla stima del valore della concessione* predisposta (Allegato e).

Per una migliore descrizione dell'impianto polivalente Spinelli - Marletti e degli interventi richiesti si rinvia alla Capitolato speciale per la concessione dei servizi di gestione ed ai relativi allegati.

Il Comune, quale proprietario concedente, in sede di sottoscrizione della concessione si riserva di normare l'uso in forma gratuita del complesso sportivo per manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili, per un monte orario annuo complessivo di 40 ore, previa programmazione con il concessionario per manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili, organizzate in proprio o in collaborazione con terzi, a carattere sportivo e non, compatibili con la struttura, con ingresso gratuito ovvero a pagamento, previa programmazione con il concessionario.

3.1. DURATA

La concessione del servizio di gestione unitaria del complesso sportivo Spinelli - Marletti ha una durata massima di **anni 15** con decorrenza dal **1° luglio 2026** e comunque a partire dalla stipula del contratto di concessione.

Non è prevista alcuna opzione per il rinnovo.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, c.d. "*proroga tecnica*". In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 189 c.1, lett c del Codice dei Contratti, prevede la possibilità di modificare il contratto in essere nel caso in cui ciò sia determinato da circostanze che l'Ente concedente diligente non ha potuto prevedere.



4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara possono essere: Enti di Promozione Sportiva; Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive associate, riconosciuti/e dal CONI o dal CIP; Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso del riconoscimento del CONI o del CIP iscritte nel registro nazionale del CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali; Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali dimostrando capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

È ammessa la partecipazione di operatori economici aventi fini di lucro esclusivamente in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con capofila i destinatari di cui sopra.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo;
- partecipazione sia in raggruppamento sia in forma individuale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente: **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dello sport.**

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Ai fini della partecipazione alla procedura, l'operatore economico non deve incorrere nelle cause di esclusione previste dagli art. 94 e 95 del Codice. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali



definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del comune di Beinasco e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore, ai fini della partecipazione alla procedura, deve possedere altresì i seguenti requisiti di ordine speciale al momento della presentazione dell'offerta:



- a) avere il riconoscimento o l'affiliazione alle relative Federazioni od al CONI per la disciplina di competenza, o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI. Gli Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 38/2021, dovranno essere riconosciute dal CONI al momento della presentazione dell'offerta;
- b) se il soggetto (sia esso società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) è qualificabile come impresa dovrà inoltre essere iscritta al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per attività inerenti all'oggetto della procedura di gara.

La comprova di tali requisiti, in sede di istanza di partecipazione, è fornita mediante l'invio dell'atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società Sportiva; del certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; attestato o Dichiarazione di iscrizione nel registro nazionale del CONI.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al presente punto.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, tramite una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.

La comprova del requisito, in sede di istanza di partecipazione è fornita mediante l'allegazione della dichiarazione emessa ai sensi dell'art. 100 e allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate all'istanza di partecipazione.

Il concorrente allega all'istanza di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUB – CONCESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto di sub-concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.



È consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio Sport, di avvalersi di soggetti terzi per le attività accessorie di cui al Capitolato speciale di concessione e i servizi sussidiari all'oggetto della concessione.

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione. Il sub-appalto è disciplinato dall'art.174 del Codice cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio Sport, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a Euro 30.095,30=, pari al 2% del valore complessivo della procedura, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nell'istanza le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo che partecipano alla gara;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante



per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento e che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'istanza di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo Spinelli – Marletti è **facoltativo**.

Il sopralluogo può essere effettuato previo accordo con l'Ufficio Sport del Comune di Beinasco.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la



stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Traspare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9.12.2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma Traspare non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche contenute nel "Manuale operativo gara telematica Traspare", allegato al presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'istanza di partecipazione sulla Piattaforma Traspare.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'istanza.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici associati.

L'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma Traspare, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con l'istanza di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità dell'istanza di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma Traspare dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Traspare per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione**, redatta preferibilmente su modello allegato a), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante. In relazione al pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione, i soggetti partecipanti dovranno dichiarare se sono esenti dal pagamento dello stesso;
- 2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore** in corso di validità (se la documentazione non è firmata digitalmente);
- 3) atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società Sportiva;**



- 4) **certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 5) **dichiarazione** emessa ai sensi dell'art.100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, **rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato** ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.
- 6) **Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;**
- 7) **Codice di comportamento del comune di Beinasco;**
- 8) **Patto d'integrità del comune di Beinasco;**
- 9) **Tracciabilità dei flussi finanziari;**
- 10) **garanzia provvisoria;**
- 11) **ricevuta pagamento bollo € 16,00** nelle modalità indicate al successivo paragrafo 15.1;
- 12) **ricevuta del pagamento del contributo ANAC.**

15.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato a)

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio [@e.bollo](#) dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.



In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.



15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 3) il contratto di avvalimento premiale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Traspare, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Progetto tecnico** che dovrà contenere:
 - a. il piano degli interventi edilizi e impiantisci obbligatori e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per la gestione del complesso sportivo e quantificazione dei relativi costi;
 - b. il cronoprogramma di esecuzione degli interventi edilizi e impiantistici obbligatori previsti nel rispetto delle tempistiche indicate dal capitolato speciale;
 - c. eventuali ulteriori interventi migliorativi del complesso sportivo corredato da un piano economico finanziario e perizia tecnica da cui si evinca



realizzabilità delle opere proposte e la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento mantenendo invariata la durata di anni 15 della concessione;

2. **Progetto gestionale ed organizzativo** che dovrà contenere:
 - a. il piano di gestione delle attività indicante il palinsesto organizzativo del complesso sportivo;
 - b. il programma di gestione operativa del complesso sportivo;
 - c. la programmazione della promozione per una valorizzazione ottimale del complesso sportivo e delle discipline sportive e attività ricreative praticate;
3. **Esperienze pregressa del soggetto proponente e composizione del team di lavoro.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo di offerta economica fornito dalla stazione appaltante (Allegato c), il rialzo percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente al **canone di Euro 1.000,00/anno** (oltre eventuali oneri di legge esclusi) pari a complessivi Euro 15.000,00 per la durata complessiva della concessione (oltre eventuali oneri di legge esclusi) dovuto dal Concessionario per l'uso delle strutture sportive in oggetto al Comune di Beinasco.

Sulla base del rialzo in percentuale presentato, la stazione appaltante calcolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente. Non sono ammesse offerte in diminuzione, né pari alla base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della presente concessione di servizi sarà effettuato, mediante procedura aperta, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito indicato:

- 1) **PROGETTO TECNICO: massimo punti 80;**
- 2) **OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 20.**

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.



In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore.

Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa. L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare, motivatamente, l'aggiudicazione della concessione del servizio di gestione in oggetto.

La concessione del servizio prevede un unico lotto in quanto l'Amministrazione aggiudicatrice ritiene che suddividerla in lotti possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione della gestione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico –organizzativo o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione della concessione.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere necessariamente la seguente documentazione a pena di esclusione e sarà valutata sulla base dei punteggi di seguito indicati:

A) PROGETTO TECNICO: fino ad un massimo di **25 punti**

L'Amministrazione comunale ha identificato un elenco di interventi e lavori considerati obbligatori per la rifunzionalizzazione del complesso sportivo Spinelli – Marletti descritti e dettagliati nel capitolato speciale.

Il progetto tecnico dovrà pertanto prevedere:

1. il **piano degli interventi edilizi e impiantisci obbligatori e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie** per la gestione del complesso sportivo e quantificazione dei relativi costi – **max 5 punti**;

Criterio motivazionale: Piano degli interventi e delle manutenzioni.

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che presentano un piano degli interventi e delle manutenzioni capace di garantire nel tempo la **sicurezza, la funzionalità e la conservazione del patrimonio sportivo**, dimostrando al contempo un uso **efficiente e sostenibile delle risorse economiche**.

Saranno valutati positivamente:

- la chiarezza e completezza della **programmazione ed esecuzione degli interventi edilizi e impiantistici** e modalità di esecuzione;
- la chiarezza e completezza della **programmazione ed esecuzione del piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie** con particolare riferimento alla frequenza dei controlli e la coerenza e proporzionalità dei costi rispetto alla qualità e quantità delle attività manutentive previste;
- la capacità di assicurare **continuità dei servizi** e riduzione dei rischi di interruzione;



- l'attenzione all'**ottimizzazione delle risorse** e al contenimento delle spese senza compromettere la sicurezza o la funzionalità.

2. il **cronoprogramma di esecuzione degli interventi edilizi e impiantistici obbligatori** previsti nel rispetto delle tempistiche indicate dal capitolato – **massimo 5 punti**;

Criterio motivazionale: Tempistiche di esecuzione degli interventi obbligatori.

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che prevedono un **piano di esecuzione degli interventi edilizi e impiantistici obbligatori** con tempi di realizzazione **inferiori a quelli stabiliti dal capitolato (36 mesi)**.

3. **eventuali ulteriori interventi migliorativi** del complesso sportivo corredato da un piano economico finanziario e perizia tecnica da cui si evinca realizzabilità delle opere proposte e la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento mantenendo invariata la durata di anni 15 della concessione, ai sensi delle normative vigenti in materia – **massimo 15 punti**.

Il progetto tecnico dovrà contenere:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa;
- 2) Elaborati grafici in scala adeguata;
- 3) Computo metrico estimativo di massima;
- 4) Quadro economico;
- 5) Piano delle manutenzioni per tutta la durata prevista;
- 6) Cronoprogramma degli interventi.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) dovrà essere comprensivo dei seguenti elementi minimi:

- 1) Schema di riepilogo per le fonti di finanziamento;
- 2) Piano di ammortamento e immobilizzazioni materiali;
- 3) Conto economico prospettico;
- 4) Stato patrimoniale prospettico;
- 5) Analisi degli indici finanziaria e di investimento (VAN, TIR, DSCR etc.);
- 6) Relazione illustrativa del PEF.

Criterio motivazionale: Proposta di interventi migliorativi del complesso sportivo.

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che prevedono **interventi migliorativi** rispetto a quelli obbligatori, capaci di **incrementare la qualità, la funzionalità e l'attrattività** del complesso sportivo. Saranno valutati positivamente i progetti che:

- introducono **valore aggiunto** per utenti, società sportive e comunità locale;
- sono supportati da un **piano economico-finanziario solido** che garantisca la sostenibilità dell'investimento;
- risultano corredati da una **perizia tecnica** dettagliata e conforme alla normativa vigente, da cui emerga la reale fattibilità delle opere;



- contribuiscono al **miglioramento della sicurezza, accessibilità, efficienza energetica o fruibilità degli spazi**.

Il punteggio più elevato sarà attribuito alle offerte che dimostrano un elevato grado di innovazione, concretezza e sostenibilità nelle opere proposte, assicurando benefici duraturi per l'impianto e la collettività.

B) PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO: fino ad un massimo di **30 punti**

Il progetto gestionale e organizzativo dovrà consistere in un elaborato di non più di 15 (quindici) pagine con paragrafi i cui titoli e contenuti devono corrispondere e sviluppare ciascun criterio di valutazione di cui ai punti di seguito descritti:

1. il **piano di gestione delle attività indicante il palinsesto organizzativo** del complesso sportivo – **massimo 15 punti**.

Il piano di gestione dovrà contenere ed esplicitare i seguenti elementi:

- 1) Il **progetto sportivo e sociale** valuterà la multidisciplinarietà dell'offerta sportiva del complesso Spinelli – Marletti, la sua programmazione e la proposta di attività di carattere ricreativo e aggregativo – **max 9 punti**.

Descrizione del palinsesto complessivo di attività sportive agonistiche e non proposte e programmazione mensile. Sarà necessario esplicitare la distribuzione delle attività negli spazi, la stagionalità e gli orari previsti per ciascuna disciplina. È richiesto inoltre un approfondimento sul potenziale bacino di utenza. Sarà inoltre necessario descrivere la programmazione e calendarizzazione delle attività di carattere ricreativo e aggregativo proposte con particolare riguardo al coinvolgimento del target più vulnerabile e fragile della popolazione (anziani, giovani e persone con disabilità). Si richiede di precisare le modalità di accesso alle attività proposte da parte di singoli cittadini e associazioni (pagamento, gratuite, quote iscrizione etc.)

Criterio motivazionale: Qualità e innovatività dell'offerta sportiva e ricreativa.

Si attribuisce maggior punteggio alla proposta che in funzione delle qualità e innovativa della proposta di gestione valutando positivamente i seguenti elementi:

- la capacità di garantire la multidisciplinarietà degli impianti attraverso **l'ampliamento delle discipline sportive praticabili valorizzando** allo stesso tempo **le discipline sportive storiche** che fino ad oggi hanno caratterizzato tali spazi ossia il gioco del calcio e delle bocce;
- la capacità di assicurare un'offerta equilibrata che includa sia **attività sportive agonistiche** sia **attività di base**, promuovendo la partecipazione e l'accesso allo sport da parte di tutta la cittadinanza;
- la capacità di garantire la **maggior fruizione** in termini di orario di apertura del complesso sportivo;
- la capacità di **garantire attività ricreative e aggregative** che valorizzino l'impianto sportivo come luogo di incontro e socializzazione, proposta verificabile e coerente con un'analisi dei bisogni;
- la capacità di integrare le attività ricreative e aggregative con l'offerta sportiva, creando un **approccio multidimensionale e inclusivo** all'utilizzo dell'impianto.

- 2) **Collaborazioni** e sinergie con la rete territoriale – **max 3 punti**.

Descrivere progettualità di integrazione con la rete territoriale identificando i soggetti con quali saranno proposte e attivate collaborazioni finalizzate a creare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità.



Criterio motivazionale: Collaborazioni e sinergie con la rete territoriale.

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che dimostrano la capacità di **attivare collaborazioni strutturate e durature** con i Servizi Sportivi, Culturali, Sociali ed Educativi del Comune, nonché con la rete dei servizi territoriali (scuole, ASL, altri enti pubblici e associazioni) attraverso un approccio organico, credibile e sostenibile nella gestione delle collaborazioni e con impatto positivo sul territorio e sulla comunità.

Saranno valutati positivamente i progetti che:

- costituiscono una reale collaborazione, andando oltre logiche di mera riduzione tariffaria o sponsorizzazione, proponendo **concrete progettualità da attivare** tra enti durante tutto il periodo di durata della concessione;
- identifichino **obiettivi chiari, misurabili e rilevanti per il territorio**, capaci di generare impatto positivo sulla comunità, stimolare partecipazione e inclusione, e promuovere la coesione sociale;
- siano rivolti, in particolare, alle **fasce di popolazione più vulnerabili o con esigenze specifiche**, quali anziani, giovani e persone con disabilità.

3) **Piano tariffario – max 3 punti.**

Descrivere il piano tariffario elaborato sulla base di un'analisi di benchmarking territoriale, confrontando l'offerta con quella di impianti simili presenti sul territorio, esplicitando le tariffe d'uso degli spazi sportivi, eventuali quote di partecipazione alle attività ricreative e aggregative e ulteriori servizi accessori proposti. Dovrà inoltre essere descritto come il piano tariffario sia reso disponibile e accessibile alla cittadinanza.

Criterio motivazionale: Piano tariffario.

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che presentano un piano tariffario **equilibrato, sostenibile e coerente con il contesto territoriale**. Nella comparazione tra le offerte, il punteggio più elevato sarà riconosciuto a quelle che dimostrano:

- **coerenza con il mercato locale**, evitando scostamenti eccessivi rispetto alle tariffe medie degli impianti sportivi simili presenti sul territorio;
- **sostenibilità economico-finanziaria**, dimostrando la tenuta della gestione nel medio-lungo periodo;
- **accessibilità per le associazioni sportive locali**, con particolare attenzione alla Consulta Sportiva, a supporto della pratica sportiva della comunità;
- **presentino trasparenza e semplicità nella struttura tariffaria** in modo da agevolare la comprensione e l'accessibilità da parte dell'utenza.

Il criterio di valutazione non premierà automaticamente le tariffe più basse, ma quelle che sapranno coniugare **coerenza, sostenibilità e accessibilità**.

4) **il programma di gestione operativa del complesso sportivo – massimo 10 punti.**

Descrivere del programma di gestione operativa con particolare riferimento alle modalità organizzative interne inerenti l'organizzazione del personale, della custodia e della pulizia compresi gli ulteriori servizi accessori di cui il gestore intende avvalersi per la buona gestione dell'impianto (es: ristorazione e bar).

Criterio motivazionale: Gestione operativa funzionali ed efficiente

Il criterio valuta la qualità e la coerenza del programma di gestione operativa del complesso sportivo. Sarà attribuito un punteggio maggiore alle proposte che presenteranno:



- **un'organizzazione chiara e funzionale**, supportata da un organigramma coerente con la complessità gestionale del polo sportivo. Verrà valutata positivamente una definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità del personale interno e di eventuali servizi accessori esterni coinvolti nella gestione operativa dell'impianto. In particolare, sarà valutata positivamente la strutturazione di una governance integrata nella gestione dei due impianti con l'obiettivo di consentire una gestione unitaria degli stessi;
- **custodia costante e qualificata dell'impianto**, insieme a un piano dei **servizi di pulizia** strutturato e realistico. Saranno valutate positivamente la chiarezza del cronoprogramma, la disponibilità di risorse adeguate e la capacità di garantire standard elevati di igiene, sicurezza e accoglienza per utenti e operatori.

- 5) la **programmazione della promozione** per una valorizzazione ottimale del complesso sportivo e delle discipline sportive e attività ricreative praticate – **massimo 5 punti**.

Descrivere il piano di comunicazione dettagliato con obiettivi, target di riferimento (giovani, famiglie, associazioni, anziani, ecc.) e strumenti/canali di comunicazione previsti. La frequenza e modalità di aggiornamento degli stessi ed esempi di iniziative promozionali che si intendono realizzare.

Criterio motivazionale: Promuovere e valorizzare adeguatamente il complesso sportivo

Il criterio valuta la capacità del concessionario di garantire una **promozione efficace del complesso sportivo** e delle discipline e delle attività praticate, al fine di valorizzare al meglio l'impianto e incrementarne l'utilizzo da parte della comunità. Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che:

- descrivono in maniera chiara obiettivi, target e strumenti promozionali;
- prevedono un utilizzo integrato e differenziato di canali di comunicazione;
- stabiliscono frequenze chiare di aggiornamento dei canali (es. pubblicazioni settimanali sui social, campagne periodiche), garantendo continuità informativa;
- includono azioni concrete (giornate aperte, eventi dimostrativi, campagne promozionali) finalizzate ad aumentare la partecipazione della cittadinanza.

C) ESPERIENZE PREGRESSA DEL SOGGETTO PROPONENTE E COMPOSIZIONE DEL TEAM DI LAVORO: fino ad un **massimo di 25 punti**

La descrizione dell'esperienza pregressa dell'operatore proponente e la composizione del team di lavoro dovrà essere illustrata in un massimo di 5 (cinque) pagine con paragrafi i cui titoli e contenuti devono corrispondere e sviluppare ciascun elemento di cui ai punti di seguito descritti:

1. Il **CV dell'operatore sportivo proponente** inclusi eventuali proponenti associati in RTI- **max 15 punti**.

Descrivere in maniera sintetica la mission dell'organizzazione, l'esperienza sportiva maturata e i riconoscimenti eventuali ottenuti. Specificare eventuale esperienza pregressa nella gestione degli impianti indicando luoghi e anni in cui sono state realizzate esperienze analoghe.

Criterio motivazionale: Idoneità dell'operatore sportivo



Il punteggio più elevato sarà attribuito alle offerte che coniugano **esperienza significativa, continuità operativa e riconoscimenti comprovati**, dimostrando la capacità dell'operatore sportivo di gestire in modo efficace e qualificato il complesso sportivo.

2. Il CV del team organizzativo e professionale coinvolto – max 10 punti.

Descrivere il team dedicato alla gestione dell'impianto, alle pratiche sportive e alle attività ricreative specificando le figure professionali e non coinvolte, ruoli, formazione e qualifiche possedute, eventuali anni di esperienze e luoghi in cui è stata maturata esperienza nella gestione di impianti sportivi e/o attività ricreative e aggregative.

Criterio motivazionale: Idoneità del team organizzativo e gestionale

Si attribuisce maggiore punteggio alle proposte che forniscono evidenze oggettive e verificabili del team dedicato alla gestione dell'impianto, con riferimento a:

- le qualifiche professionali e la formazione specifica posseduta dai membri del team (es. attestati tecnici, corsi di specializzazione, certificazioni);
- la definizione chiara, per ciascun membro del team, dei compiti e responsabilità, evidenziando le funzioni operative e di coordinamento;
- esperienze comprovate dei membri del team nella gestione di impianti sportivi o attività ricreative similari, con indicazione di anni e luoghi di esperienza.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri, determinati secondo l'attribuzione discrezionale. I coefficienti relativi agli elementi qualitativi relativi ai sub criteri suindicati saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero a uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti



attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente medio così determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo assegnato a ciascun sub criterio determinando così il relativo punteggio (I riparametrazione).

In presenza di un'unica offerta ammessa, non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando l'eventuale verifica inerente alla congruità complessiva dell'offerta presentata. Il punteggio di ciascun criterio di riferimento (progetto tecnico, progetto gestione e organizzativo, esperienza pregressa) sarà ottenuto sommando i punteggi definitivi riferiti a ciascun sub criterio.

Per essere ammessi alla fase successiva, ovvero alla valutazione delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver raggiunto un **punteggio di qualità pari ad almeno 40 punti su 80** pena l'esclusione della selezione.

18.2. METODO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il rialzo percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente al canone di Euro 1.000,00/anno= (oltre eventuali oneri di legge esclusi), pari a complessivi Euro 15.000,00= per la durata complessiva della concessione (oltre eventuali oneri di legge esclusi), dovuto dal Concessionario per l'uso delle strutture sportive in oggetto al Comune di Beinasco.

Sulla base del rialzo in percentuale presentato, la stazione appaltante calcolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente. Non sono ammesse offerte in diminuzione, né pari alla base di gara.

Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore rialzo percentuale (massimo due decimali) sull'importo posto a base di gara.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:

$$P(i) = Omi \times 20 / Oi$$

dove:

P(i) è il punteggio del singolo concorrente da valutare;

Omi è il rialzo del concorrente da valutare;

Oi rialzo migliore tra quelli pervenuti.

L'aggiudicazione della concessione del servizio di gestione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).



Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare la concessione del servizio di gestione del complesso sportivo qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **10.12.2025**, alle **ore 10:00**.

Il link per la partecipazione virtuale alla sessione verrà inviato tramite comunicazione attraverso la Piattaforma Traspare.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma Traspare ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il responsabile di fase procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante



sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il responsabile di fase rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo e il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica



n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del contratto di concessione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione e quelli di subappalto sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma Traspare a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.



28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Dati del titolare: Il Comune di Beinasco, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. Il Titolare del trattamento è il Comune di Beinasco, con sede in Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO), sito web <http://www.comune.beinasco.to.it>, PEC protocollo@comune.beinasco.legalmail.it, centralino telefonico n. 01139891. Il suddetto Titolare, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ha designato quale Responsabile Protezione Dati (RPD) la ditta iSimply Learning S.r.l, referente il dott. Enrico CAPIRONE, che può essere contattato inviando una mail a dpo@isimply.it oppure scrivendo a uno dei recapiti dell'Ente sopra evidenziati, precisando nell'oggetto della comunicazione che la stessa è indirizzata al Responsabile Protezione Dati (RPD).

Principi del trattamento: Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del titolare (limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine, verranno trattati adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantirne l'integrità e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza).

Categorie di dati personali e finalità del trattamento: Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo svolgimento da parte del Comune della funzione istituzionale relativa agli **AFFIDAMENTI ESTERNI DI LAVORI/SERVIZI /FORNITURE**. I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Beinasco, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle richieste formulate per l'ottenimento di atti, documenti e/o certificati e, più in generale, per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. I dati personali, che conferisce chi utilizza i servizi del Comune (come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail), possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l'invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.

Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di pertinenza del Comune e segnatamente dell'Ufficio Gare e Appalti e il Servizio Economato e Patrimonio. Rispetto al conferimento dei dati personali per evadere le richieste presentate al Comune, esso non ha natura obbligatoria ma è necessario ed indispensabile per il rilascio di quanto richiesto ed anche per eseguire tutti gli adempimenti che sono attribuiti al titolare dalla legge e dai regolamenti.

Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle indicate finalità, i dati sono trattati con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne. Le procedure tecnico organizzate e le misure di sicurezza (organizzative, logiche e fisiche) individuate sono adeguate a garantire la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità del Comune, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando



le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

Destinatari dei dati: I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali sono stati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società private ed Enti pubblici, che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali. In tal caso detti soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento. Ai responsabili o agli incaricati designati, il Comune di Beinasco impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti (compresa Magistratura e organi di Polizia), in adempimento a obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l'accertamento e la persecuzione di reati. Il Comune di Beinasco adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed eccessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.

Luogo di trattamento: I dati sono attualmente trattati e archiviati presso la già menzionata sede del Comune di Beinasco e presso le sedi distaccate. I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede del Comune e presso Casa ATC Servizi ubicata in Corso Dante 14 – Torino. I backup delle banche dati sono eseguiti dalla società Casa ATC Servizi su nastri che sono conservati sempre presso la sede della società Casa ATC Servizi e non in cloud. Il trattamento dei dati è curato da responsabili e incaricati autorizzati. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di svolgere funzioni di pubblico interesse ed eseguire il servizio o la prestazione richiesta, espressa nelle finalità del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Tempi di conservazione dei dati personali: I suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili. In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati sono conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Trasferimento dei dati personali all'estero: I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati.

Diritti d'accesso: Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Altri diritti: In merito al trattamento dei propri dati personali, l'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Comune di Beinasco si fa presente che l'interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e con allegata fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.



Reclamo ad un'autorità di controllo: Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

LA DIRIGENTE
Arch. Marina Dolfini